

Verbale di Accordo

Contratto Collettivo Doc Servizi soc. coop.

Il giorno 9 marzo 2021 presso la sede di Doc Servizi si sono incontrati,

- la Doc Servizi Soc. Coop. con sede in Verona in via Pirandello 31/B, CF 02198100238, in persona del legale rappresentante pro tempore, Chiappa Demetrio assistita dalla Consulente del Lavoro Chiara Chiappa e da Legacoop Veneto dott. Nicola Comunello responsabile relazioni industriali.
- le RSA le sigg.re Castagna Sara, Fasoli Giuseppina e Giovannini Viviana, Assistite dalle OO.SS sig. Mario Lumastro per SLC CGIL, dal sig. Ivano Zampolli per UILCOM UIL, dalla Dott.ssa Elena Carla Mazzoni per FISTEL CISL.

Le parti, come sopra rappresentate e assistite,

Premesso che:

1. Doc Servizi svolge attività di realizzazione, organizzazione e rappresentazione di eventi culturali, di spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere nonché servizi per il turismo, l'insegnamento di discipline artistiche e servizi tecnici per spettacoli, eventi e manifestazioni;
2. Doc Servizi applica ai propri soci lavoratori il *C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore dello spettacolo, eventi, produzione culturale e creativa* sottoscritto da A.G.C.I. Culturalia, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale SLC.CGIL – FISTel.CISL – UILCOM.UIL con Verbale di rinnovo firmato il 19/02/2020, in cui vengono disciplinati istituti contrattuali come il lavoro intermittente, il lavoro agile, il part time flessibile, il lavoro a tempo determinato stagionale- tipici del settore spettacolo caratterizzato da poca programmabilità, stagionalità, temporaneità, tempi organizzativi estremamente brevi a causa della scarsa programmabilità del pubblico e altri eventi non prevedibili;
3. Il ccnl sopra richiamato applicato ai rapporti di lavoro di artisti e tecnici all'art. 10 stabilisce che *“, in considerazione delle caratteristiche proprie del settore caratterizzato da attività che devono essere classificate come non standard e contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità, e quindi della presenza di rapporti di lavoro temporanei caratterizzati da un non sufficiente corredo di protezione sociale,”* prevede l'applicazione del contratto di lavoro

intermittente di cui al D.lgs. 81/2015 alle seguenti condizioni: *”Le Parti, ... concordano sulla opportunità di determinare i casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente per le figure professionali destinatarie del presente contratto collettivo limitandone il ricorso alle ipotesi in cui, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste, il datore di lavoro sia impossibilitato a prevedere e calendarizzare preventivamente le prestazioni del lavoratore sia nelle modalità che nella tempistica ovvero non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.”*

4. Le numerose disposizioni legislative emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal giorno 23 febbraio 2020 ad oggi hanno comportato misure drastiche di chiusura teatri, sale da concerto, discoteche, festival e di ogni altro luogo di spettacolo dal vivo da cui possa derivare assembramento di persone e conseguente diffusione del contagio, con conseguenti annullamenti di concerti, recite, festival e di tutti gli eventi in cui sono occupati i lavoratori di Doc Servizi;
5. A causa di dette restrizioni e del protrarsi dello stato di emergenza Covid, per i soci lavoratori artisti e tecnici della cooperativa Doc Servizi assunti con contratto di lavoro intermittente, a cui viene di fatto negato l'accesso agli ammortizzatori sociali in forza di quanto previsto dalla Circolare INPS 47 del 2020, sono state drasticamente ridotte le possibilità di lavorare, passando da 262.829 giornate di lavoro del periodo febbraio 2019 -gennaio 2020 alle 103.497 giornate del periodo gennaio 2020-febbraio 2021.
6. La disoccupazione e dispersione professionale dei soci lavoratori artisti e tecnici nei 12 mesi di chiusura di teatri e luoghi di spettacolo ha raggiunto dimensioni drammatiche: in Doc Servizi l'organico è passato da 3.093 lavoratori di gennaio 2020 a 1.295 di gennaio 2021, a causa della scelta degli stessi lavoratori di non rinnovare un contratto con garanzia di poche giornate e ricorrere in alternativa all'indennità di disoccupazione Naspi, che attualmente rappresenta l'unico sostegno economico per indennizzare la riduzione o mancanza di lavoro.
7. La dispersione professionale di artisti e tecnici rischia di diventare irreversibile, vanificando gli sforzi, gli studi e le ambizioni di tutti i professionisti che avevano investito nel loro talento e oggi non intravedono la fine della loro disoccupazione, costretti a vivere di incertezza e rinunce per sé e per le proprie famiglie;

Considerato che

8. I soci lavoratori di Doc Servizi momentaneamente impossibilitati a svolgere attività nello spettacolo potrebbero essere impiegati in attività temporanee affini al settore spettacolo o corrispondenti e/o affini alle loro professionalità e competenze;



9. Lo Statuto Sociale di Doc Servizi all'art. 4 prevede che *"la cooperativa potrà ricercare per i propri soci occasioni di lavoro per dette figure professionali anche al di fuori dello specifico ambito delle manifestazioni sportive, culturali e dello spettacolo in genere, al fine di perseguire lo scopo di cui all'art. 3", ossia "quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, morali, sociali e professionali,"*
10. Il D.lgs. 81/2015 all'art. 13 affida alla contrattazione collettiva l'individuazione dei casi e esigenze in cui è possibile stipulare il contratto di lavoro intermittente, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:

- A) le premesse formano parte integrante del presente Accordo;
- B) tenuto conto del periodo di pandemia, le Parti intendono disciplinare alcuni aspetti dell'utilizzo del contratto di lavoro intermittente da parte di Doc Servizi ai sensi della normativa e del CCNL applicato attualmente in vigore, evidenziando a tal fine i divieti di cui all'art. 14 D.lgs. 81/2015 tra cui l'ipotesi di cui al punto b) che vieta di fare ricorso al contratto di lavoro intermittente presso unità produttive nelle quali si è proceduto a una sospensione del lavoro o a una riduzione dell'orario di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- C) In considerazione della domanda in corso di presentazione alla competente autorità di accesso al Fondo Nuove Competenze (FNC), tenuto conto che alcuni lavoratori potrebbero essere chiamati a svolgere attività in settori "non dello spettacolo";
- D) A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo e per massimo un anno, nel caso in cui le attività abbiano il carattere della temporaneità e della non programmabilità secondo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL del 19 febbraio 2020, tutti i soci lavoratori di Doc Servizi, ad esclusione del personale impiegato in attività amministrative, nell'arco di massimo un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, potranno essere assunti con contratto di lavoro intermittente anche in attività fuori dello specifico ambito delle manifestazioni creative, culturali e dello spettacolo in genere con mansioni compatibili con la professionalità posseduta, per le quali dovranno essere rispettati i limiti normativamente previsti di cui al comma 3, art. 13 D.lgs. 81/2015;
- E) di verificare congiuntamente la corretta applicazione del presente accordo e di monitorare gli effetti del medesimo decorsi 8 (otto) mesi dalla sua sottoscrizione, anche al fine di valutarne il suo mantenimento, tenuto conto dell'evoluzione della situazione pandemica.

- F) La verifica del carattere della temporaneità e della non programmabilità delle attività secondo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL del 19 febbraio 2020 sarà oggetto di specifica informativa alle parti firmatarie del presente Accordo.
- G) Ai lavoratori che svolgeranno la loro attività in settori non di spettacolo verranno sempre e comunque garantite le condizioni previste dall'art. 10 del CCNL del 19/2/2020, mantenendo lo stesso livello retributivo di assunzione se più favorevole del trattamento economico spettante alle qualifiche analoghe nel settore di attività eccezionalmente e temporaneamente svolto.
- H) Quanto all'indennità di disponibilità si rinvia al CCNL del 19/2/2020 e alla normativa vigente tempo per tempo.
- I) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 10 del CCNL del 19/2/2020 e agli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015 e sue successive modificazioni.

Pertanto i lavoratori per i quali potrà essere utilizzato il contratto intermittente, nei casi in cui le attività rivestano la caratteristica della temporaneità e della non programmabilità fuori dello specifico ambito delle manifestazioni, culturali e dello spettacolo in genere, con mansioni compatibili con la professionalità posseduta, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno svolgere le seguenti attività:


- Installazione di apparecchiature di videoconferenza e telepresenza e assistenza e istruzioni per videoconferenze;
- Formatori aziendali, esperti di comunicazione, esperti di pubblicità e redazione progetti imprenditoriali;
- Allestitori ponteggi, "tree climber" e potatura alberi e piante per tecnici con formazione per lavori in altezza, scaff e rigger;
- Interventi in quota in genere comprese manutenzioni, riparazioni, pannellature, pulizie;
- Attività di consegna merci di ogni genere compreso il settore delivery;
- Allestitori e installatori di impianti elettrici, fotovoltaici, sistemi di video-citofonia, sistemi di sicurezza e sistemi di video-monitoraggio, pannellature varie anche con cartongesso, manutentori elettrici, meccanici, idraulici, divisori plexiglass, divisori in uffici;
- Attività di magazzinieri, facchinaggio, logistica;
- Trasportatori di strumenti musicali e pianoforti, montaggio e smontaggio mobili con sgomberi, traslochi;
- Riparazione strumenti musicali e hi-fi;
- Operatori per comunicazioni commerciali;
- Addetti pulizie, custodia, guardiania, sicurezza;
- Autisti e trasporti con conducente con Patente B);
- Insegnanti di discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, lingue e culture straniere;
- Istruttori di yoga, di danza, di discipline motorie e attività sportive in genere;
- Guide e accompagnatori turistici, museali, ambientali;



- Addetti antincendio e primo soccorso presso terzi;
- Addetti sicurezza per lavori in quota, preposto ponteggi o funi, con servizio recupero in quota presso terzi
- Progettisti CAD e disegnatori tecnici anche per industria e ingegneria civile;
- Progettisti di impianti luci e audio per conferenze, assistenti luci e audio per eventi, manifestazioni, studi pubblicitari.
- Assemblaggio e manutenzione hardware e apparecchi tecnologici ed elettronici
- Web designer, progettazione e manutenzione hardware e software on line e off line

Firmato


Fistel CISL Giuseppina Fasoli



Elisa Carla Manzoni



SLC CGIL Viviana Giovannini




Mario Lumastro



UILCOM Uil

Sara Castagna



Ivano Zampolli



Doc Servizi Soc. coop.

Demetrio Chiappa



Chiara Chiappa



Legacoop Veneto

Nicola Comunello



